II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 28 settembre 1972
relativa ad una procedura ai sensi dell'articolo 85 del trattato CEE (IV/8 818 e 8 822 — Rodenstock)

(72/396/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 85 e 87,

visto il regolamento n. 17 del Consiglio, del 6 febbraio 1962 [1], in particolare l'articolo 11, paragrafo 5,

I

viste le notificazioni, presentate il 31 gennaio 1963, di due accordi di concessione di distribuzione esclusiva conclusi tra l'impresa Optische Werke G. Rodenstock di Monaco di Baviera (concedente) e Ciliotta, Milano, e Nehom, Rotterdam ;

considerando che il regolamento n. 67/67/CEE della Commissione [2] non si applica nei casi di specie, in particolare perché conferiscono una protezione territoriale assoluta ai concessionari ;

II

considerando che, a norma dell'articolo 11, paragrafi 1, 3 e 4, del regolamento n. 17, la Commissione ha rivolto una prima richiesta d'informazioni all'impresa Optische Werke G. Rodenstock nel corso del quarto trimestre 1969 ; che essa ha reiterato la richiesta nel mese di febbraio 1971 ; che fino ad oggi la richiesta d'informazioni della Commissione è rimasta senza risposta ;

considerando che le informazioni richieste, specificate nell'articolo 1 della presente decisione, sono necessarie, ai termini dell'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento n. 17, per valutare gli effetti dei predetti accordi sulla concorrenza ; che, non essendosi ottemperato in tempo utile alle precedenti richieste di informazioni della Commissione, è divenuto necessario chiedere, agli stessi fini, le stesse informazioni anche per l'anno 1971 ;

III

considerando che a norma delle disposizioni degli articoli 15, paragrafo 1 b), e 16, paragrafo 1 c), del regolamento n. 17, il cui testo è riportato in allegato alla presente decisione, la Commissione può infliggere alle imprese e associazioni di imprese, mediante decisione :

a) ammende, quando intenzionalmente o per negligenza forniscano informazioni inesatte in risposta a una richiesta fatta loro a norma dell'articolo 11, paragrafi 3 e 5, o non forniscano un'informazione entro il termine stabilito da una decisione presa in virtù dell'articolo 11, paragrafo 5,

b) penalità di mora per ogni giorno di ritardo a decorrere dalla data fissata nella decisione, al fine di costringerle a fornire in maniera completa ed esatta un'informazione richiesta mediante decisione presa ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 5,

---

[1] GU n. 13 del 21. 2. 1962, pag. 204/62.
[2] GU n. 57 del 25. 3. 1967, pag. 849/67.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

L'impresa Optische Werke G. Rodenstock è tenuta a fornire nel termine di tre settimane dalla notifica della presente decisione le seguenti informazioni in merito agli accordi notificati di cui all'articolo 3 :

1. L'accordo notificato è tuttora in vigore ? In caso affermativo si devono comunicare alla Commissione le eventuali modificazioni apportate, nonché le risposte ai seguenti quesiti.

2. Qual è stato il fatturato totale dell'impresa (per l'insieme delle sue attività) per ciascuno degli anni 1968, 1969, 1970 e 1971,

   a) complessivamente ?

   b) unicamente nel mercato comune ?

3. Per ciascuno degli anni 1968, 1969, 1970 e 1971 qual è stato il fatturato dell'impresa per i prodotti contemplati dall'accordo

   c) in tutto il mercato comune ?

   d) nel mercato nazionale dell'impresa ?

   e) con il concessionario ?

Articolo 2

L'allegato unito alla presente decisione ne costituisce parte integrante.

Articolo 3

La presente decisione è destinata all'impresa Optische Werke G. Rodenstock D 8 München 5, Isartalstraße 39-43 per il suoi accordi con :

a) Emilio Ciliotta di Milano (Pratica IV/8 818),

b) N.V. Nehom di Rotterdam (Pratica IV/8 822).

Contro la presente decisione può essere proposto ricorso dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee alle condizioni previste dal trattato che istituisce la CEE, in particolare dagli articoli 173 e 185.

Fatto a Bruxelles, il 28 settembre 1972.

Per la Commissione

Il Presidente

S. L. MANSHOLT

ALLEGATO

alla decisione della Commissione del 28 settembre 1972

Articolo 15.1

La Commissione può, mediante decisione, infliggere alle imprese ed alle associazioni d'imprese ammende varianti da cento a cinquemila unità di conto, quando intenzionalmente o per negligenza :

a) . . . . . .

b) forniscano informazioni inesatte in risposta a una domanda rivolta a norma dell'articolo 11, paragrafi 3 e 5, o dell'articolo 12, o non forniscano un'informazione entro il termine stabilito da una decisione presa in virtù dell'articolo 11, paragrafo 5.

Articolo 16.1

La Commissione può, mediante decisione, infliggere alle imprese ed alle associazioni di imprese penalità di mora varianti da cinquanta a mille unità di conto per ogni giorno di ritardo a decorrere dalla data fissata nella decisione, al fine di costringerle :

a) . . . . . .

b) . . . . . .

c) a fornire in maniera completa ed esatta un'informazione richiesta mediante decisione presa ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 5.